



COMUNE DI SINALUNGA

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

DEL 26/05/2022

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **21:19** dietro invito diramato dal Sindaco con protocollo n. 9425 del 20/05/2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **13** ed assenti n. **4** come di seguito riportato:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
sindaco	ZACCHEI EDO	Si	
consigliere	BERNARDINI CECILIA		Si
consigliere	DONDI FEDERICO	Si	
consigliere	FARSI FRANCO	Si	
consigliere	DINI LUCIANO	Si	
consigliere	CALABRIA BARBARA		Si
consigliere	BURACCHI ALBERTO SIMOES	Si	
consigliere	FEI LEOPOLDO	Si	
consigliere	PERICOLI COSETTA	Si	
consigliere	ROMOLI ANNAMARIA	Si	
consigliere	GRAZIANI DANIELE	Si	
consigliere	GIALLI FRANCESCO	Si	
consigliere	BIRIBO' MARCELLA	Si	
consigliere	SAVELLI MATTIA	Si	
consigliere	ROGGI TATIANA	Si	
consigliere	PAPA REBECCA		Si
consigliere	RAPPUOLI ANGELINA		Si

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:

	Presente	Assente
1 Bagnoli Gianni	X	
2 Buracchi Carlo	X	
3 Cottone Rosa	X	
4 Ferretti Alessandro	X	

Assume la presidenza Edo Zacchei, assistito dal Segretario Generale Annalisa Chiacchio, preposto alla redazione del verbale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Comune.

Il Presidente riscontrato il numero legale e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta invitando i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Scrutatori Sigg.ri: Luciano Dini, Mattia Savelli, Alberto Simoes Buracchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2013, avente ad oggetto: "Art.79 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - Modalità di gestione multimediale delle registrazioni audio delle sedute consiliari";

PRESO ATTO dei seguenti interventi:

E

do Zacchei- Sindaco

così come riportati:

- nel file audio allegato alla presente deliberazione ed inserito nel sistema " Civilia Next ";
- sul sito istituzionale dell'Ente al link "Archivio registrazioni sedute Consiglio Comunale"

VISTA, in merito all'oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria dalla quale si desume che:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;
- la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

CHE l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

CHE il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

CHE l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 Maggio 2022;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

CHE è stato esaminato il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare le modifiche regolamentari intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta consiliare;

CHE si ritiene di confermare anche per l'anno 2022 le agevolazioni previste nel 2019 fissate con delibera consiglio comunale nr 19 del 28/03/2019 ed in particolare:

- - la concessione di agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, a favore di particolari categorie di utenze domestiche, sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo le procedure e le fasce fissate al punto 5) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019;
- - l'esenzione totale della tariffa ex art. 26 del del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti alle condizioni e procedure stabilite al punto 6) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, precisando che l'esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro il 31.12.2021 e sarà riconosciuta per gli anni 2022 – 2023;
- -la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 7) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono installate "slot machine", su domanda degli interessati, opportunamente documentata;

- - la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 8) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019 della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30;

CHE l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **2.338.442,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

ACQUISITI alla succitata proposta i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Funzionale Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;

VISTI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta dell'Area Finanziaria, espressa nelle forme di legge che dà i seguenti risultati:

- Presenti n. 13
- Votanti n. 10
- Astenuti n. 3 (Savelli, Roggi, Biribò)
- Favorevoli n. 10
- Contrari n. ==

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2022, come risultanti da prospetto allegato per farne parte integrale e sostanziale;
3. **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
4. **di confermare** anche per l'anno 2022 le agevolazioni previste nel 2019 fissate con delibera consiglio comunale nr 19 del 28/03/2019 ed in particolare:
 - la concessione di agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti , a favore di particolari categorie di utenze domestiche, sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo le procedure e le fasce fissate al punto 5) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019;
 - l'esenzione totale della tariffa ex art. 26 del del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti alle condizioni e procedure stabilite al punto 6) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, precisando che l'esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro il 31.12.2021 e sarà riconosciuta per gli anni 2022 – 2023;
 - la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 7) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono installate "slot machine", su domanda degli interessati, opportunamente documentata;
 - la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 8) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019 della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30;
5. **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;
6. **di prevedere** per il solo anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della bolletta:
 - prima rata 31/08/2022

- seconda rata 30/11/2022

7. **di dare atto** che, come previsto dall'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto si hanno i seguenti risultati:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 10
Astenuti	n. 3 (Savelli, Roggi, Biribò)
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. ==

PERTANTO avendo raggiunto la maggioranza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Edo Zacchei	IL SEGRETARIO Annalisa Chiacchio
--	---

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

ATS Prot. in arrivo N.0004486 del 03-08-2022

ATS Prot. in arrivo N.0004486 del 03-08-2022

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
01	ASSOCIAZIONI-SCUOLE-MUSEI	1,043757	0,588303
02	CINEMA-TEATRI	1,116576	0,628209
03	AUTORIMESSE-MAGAZZINI	1,165122	0,650376
04	DISTRIBUTORI, IMPIANTI SPORTIVI, CAMPEGGI	1,96614	1,101222
06	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	1,359306	0,75681
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	2,621511	1,470753
07B	AGRITURISMI	2,621511	1,470753
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,063232	1,152945
08A	CASE VACANZE, AFFITTACAMERE, AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	2,063232	1,152945
09	COLLETTIVITA'- CASE DI RIPOSO	2,160315	1,213551
11	UFFICI E AGENZIE	3,568167	2,002878
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,31945	1,29584
12A	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,31945	1,29584
13	NEG.BENI DUREVOLI-ABBIGL.MEST.	2,597238	1,457442
13A	FERRAMENTA	2,233143	1,249029
14	EDICOLE-FARMACIE-TABACCHI	3,495357	1,952631
15	FILATELIA-TENDE-TESSUTI-TAPP.	2,087505	1,167732
16	MERCATI BENI DUREVOLI	3,859452	2,16252
17	PARRUCCHIERI-ESTETISTI	2,532501	1,427886
18	FALEGNAMERIA-IDRAULICA-ELETTTR.	2,403054	1,345113
18A	FALEGNAMERIA	1,79622	1,005138
19	CARROZZERIE-AUTOFFICINE	2,34641	1,60953
19A	GOMMISTI	2,34641	1,31718
20	INDUSTRIA CON CAPANN. PRODUZ.	2,160315	1,212075
21	ARTIGIANATO PRODUZ.BENI E SERV	2,136042	1,197288
21A	CANTINE,TRASF.AGRO-ALIMENTARE	2,136042	1,197288
22	RISTORANTI-TRATTORIE-PIZZERIE	7,01228	3,932512
23	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	5,760856	3,2322
24	BAR-CAFFE-PASTICCERIE	5,946957	3,333204
25	SUPERMERCATI GENERI ALIMENTARI	6,942166	3,893263
26	PLURILICENZE ALIMENTARI-MISTE	5,679954	3,177999
27	ORTOFRUTTA-FIORI-PIZZETAGLIO	9,12676	5,11108
28	IPERMERCATI GENERI MISTI	5,874143	3,288043
30	SALE INTRATTENIMENTO E SVAGO	4,93557	2,76413
D1	ABITAZIONE 1 COMPONENTE	1,073142	53,00954
D2	ABITAZIONE 2 COMPONENTI	1,172979	95,41716
D3	ABITAZIONE 3 COMPONENTI	1,272798	95,41716
D4	ABITAZIONE 4 COMPONENTI	1,372635	137,8248
D5	ABITAZIONE 5 COMPONENTI	1,45998	153,7277
D6	ABITAZIONE 6 COMPONENTI	1,534851	180,2324
DG1	GARAGE/BOX/CANTINE 1 COMPONENTE	1,073142	
DG2	GARAGE/BOX/CANTINE 2 COMPONENTI	1,172979	
DG3	GARAGE/BOX/CANTINE 3 COMPONENTI	1,272798	
DG4	GARAGE/BOX/CANTINE 4 COMPONENTI	1,372635	
DG5	GARAGE/BOX/CANTINE 5 COMPONENTI	1,45998	
DG6	GARAGE/BOX/CANTINE 6 COMPONENTI	1,534851	
DL	ABITAZIONE IN LOCAZIONE/COMODATO	1,073142	53,00954

	importi da pef	domestiche	non domestiche
parte fissa	1.570.411,97	940.714,81	629.697,16
parte variabile	768.030,03	447.384,36	320.645,67
	2.338.442,00	1.388.099,17	950.342,83
% domestiche	59,36%		
% non domestiche	40,64%		
% parte fissa	67,16%		
%parte variabile	32,84%		